



## COMUNICATO

Rivalutazione dei limiti di reddito per l'iscrizione all'ASSILT dei familiari beneficiari a carico  
(familiari di soci lavoratori e pensionati)

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 4 maggio scorso ha rivalutato il limite di reddito riferito all'anno 2010 valido per l'iscrizione all'ASSILT dei familiari beneficiari a carico per il periodo 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012, sulla base dell'indice ISTAT relativo i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.) come previsto dall'art.2 del Regolamento delle prestazioni.

Tenuto conto che tale variazione percentuale per l'anno 2010 é del 1,6 %, il limite in parola viene elevato a Euro 6.507,00.

Pertanto:

- nel caso in cui alcuni familiari beneficiari già iscritti alla data del 1.7.2011 avessero superato nell'anno 2010 il limite di reddito di € 6.507,00 (*reddito fiscale imponibile complessivo escluso quello riconducibile all'abitazione principale e al lordo degli oneri deducibili*), i soci sono tenuti a darne comunicazione, attraverso la sottoscrizione del modello di Revoca a disposizione o presso le Amministrazioni del personale di competenza oppure sul portale dell'Associazione "[www.assilt.it](http://www.assilt.it) - modulistica" entro il 31 luglio prossimo con decadenza dell'iscrizione dal 30/6/2011;
- per i familiari non iscritti alla data del 1.7.2011 con i redditi prodotti nell'anno 2010 inferiori al limite di reddito € 6.507,00 (*reddito fiscale imponibile complessivo escluso quello riconducibile all'abitazione principale e al lordo degli oneri deducibili*), i soci ne potranno richiedere l'iscrizione compilando l'apposito modello a disposizione o presso le Amministrazioni del personale di competenza oppure sul portale dell'Associazione "[www.assilt.it](http://www.assilt.it) - modulistica" entro il 31 luglio con decorrenza dell'iscrizione 1° luglio 2011.

*(Si precisa che il trattamento di fine rapporto costituisce un'indennità soggetta a tassazione separata e, in quanto tale, da non ricomprendere nella dichiarazione dei redditi del percettore e, quindi, da non considerare reddito ai fini indicati).*

**Il Consiglio di Amministrazione ASSILT**

Roma maggio 2011.